

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Salvatore SICA	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. G.D. avverso la decisione in data 26/10/07, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi sette;

Il ricorrente, avv. G.D. , non è comparso;

è presente il suo difensore avv. G. V. P. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, è presente l'avv. P.;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Allorio ;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia il quale ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con deliberazione in data 9 novembre 2005, notificata all'incolpato il 28 novembre 2005, il Consiglio dell'Ordine di Perugia, a seguito di un alcuni articoli apparsi sulla stampa locale, nei quali si dava conto dell'ipotesi di condotte penalmente illecite che sarebbero state consumate dall'Avv. G.D., disponeva d'ufficio l'apertura del procedimento disciplinare a carico dello stesso: si contestavano all'incolpato diverse violazioni del Codice deontologico Forense, in relazione agli artt. 5, 6, 15, 35 e 41 C.D.F., (ora 9, 11, 16, 19, 23 e 30, del nuovo C.D.F.), tutte poste in essere nell'ambito di un mandato professionale conferitogli da un suo Cliente F. per ottenere il risarcimento dei danni da questo asseritamente subiti a seguito di illegittimi comportamenti realizzati da tale Signor P..

Nella seduta del 9 giugno 2006 Il Consiglio autorizzava il Relatore del procedimento ad acquisire copia del fascicolo del processo pendente davanti al Tribunale penale di Perugia a carico dell'incolpato: che era quindi citato a comparire davanti al Consiglio all'udienza dibattimentale del 6 luglio 2005. Nel corso del dibattimento disciplinare, all'udienza del 6 luglio 2005 e nelle successive tenutesi, il Consiglio procedeva all'audizione di numerosi testimoni, indicati sia dall'Ufficio che dall'incolpato.

All'esito della discussione orale, all'udienza del 26 ottobre 2007, esaminate le memorie depositate dalla difesa dell'incolpato, il Consiglio pronunciava la decisione qui impugnata.

Quanto al primo capo d'incolpazione, quello relativo all'illecita appropriazione di euro, anticipo e parte della maggiore somma di euro, dovuta al suo Cliente F. a titolo di risarcimento a seguito della transazione, conseguita tacendo al Cliente il reale ammontare del valore della transazione (che indicava falsamente in euro, così indebitamente trattenendo il citato anticipo), il consiglio ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dell'Avv. D.: per avere lo stesso sempre pacificamente ammesso l'incasso a

seguito della consegna da parte dell'Avv. G., difensore della Controparte P.; per avere sempre credibilmente l'assistito F. negato di averla mai ricevuta, dichiarando di aver appreso solo durante l'interrogatorio da lui reso al Pubblico Ministero nel procedimento penale dell'intervenuto versamento della somma da parte della controparte a mani del proprio avvocato; per questo decidendo solo in quel momento, dopo quasi un anno da quell'incasso da parte dell'Avv. D., a denunciare sia in sede penale che disciplinare il proprio difensore per l'appropriazione indebita.

In ordine al secondo capo, il Consiglio non ha ritenuto l'incolpato responsabile dell'addebito relativo all'illecito trattenimento della somma di euro, risultata nel corso del dibattimento effettivamente versata al signor L. M., quale compenso pattuito per un'attività d'informatore da questo svolta sugli intendimenti e le iniziative dell'Avv. G., difensore avversario nella causa del F. contro il P.: ritenendo comunque l'incolpato responsabile di aver violato con il suo contegno i doveri di dignità e decoro di cui all'art. 5 del Codice Deontologico, essendo secondo il Consiglio riprovevole il fatto che un avvocato si avvalga dell'opera di un altro cliente dell'avvocato avversario per ottenere dietro compenso informazioni sull'attività e sulle intenzioni difensive dello stesso nella causa che a lui lo contrappone.

Sempre nell'ambito del secondo capo d'incolpazione, l'Avv. D. è stato prosciolto anche dall'addebito relativo alla conclusione del patto di quota lite, la cui illiceità era all'epoca venuta meno per effetto dell'intervenuta riforma legislativa; ma è stato di contro tenuto responsabile per l'inadempimento agli obblighi fiscali e previdenziali (ex art. 15 C.D.F.), da lui stesso confessato.

Ritenuta dunque sussistente la violazione, da parte dell'incolpato, di tutte le norme deontologiche indicate nei capi d'incolpazione, in virtù delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dallo stesso Avv. D. e dai testimoni escussi, nonché alla documentazione afferente le risultanze istruttorie del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti e pendente dinanzi al Tribunale Penale di Perugia, il Consiglio infliggeva la sanzione disciplinare nella misura della sospensione dall'esercizio della professione per sette mesi.

Contro tale decisione, notificatagli il 16 febbraio 2008, ha proposto tempestivo ricorso davanti a questo Consiglio Nazionale Forense l'Avv. D., chiedendone l'annullamento per i diversi seguenti motivi.

1) Motivazione omessa o insufficiente in ordine al punto decisivo dell'inesistenza di dolo e della mancata integrazione del fatto contestato nel capo d'incolpazione. Il Giudice Disciplinare territoriale non avrebbe considerato la sicura, se anche erronea, supposizione da parte dell'incolpato dell'esistenza del consenso del Cliente al trattenimento della

somma ricevuta dall'avvocato a titolo di acconto sul maggiore importo definito in via transattiva; il Consiglio dell'Ordine avrebbe inoltre data per certa la circostanza dell'essersi deciso il Cliente F. a denunciare per appropriazione indebita l'Avv. D. non appena conosciuto il fatto dell'incasso di quella somma (in sede d'interrogatorio davanti al Pubblico Ministero); mentre invece il Cliente revocò il mandato difensivo all'avvocato dopo oltre un anno (13 mesi circa); né risulterebbe aver mai egli presentato una denuncia-querela per questo fatto a carico dell'avv. D., avendo avuto origine il procedimento penale da iniziativa dell'Ufficio (per abuso di prestazione d'opera, in violazione dell'art. 646, co.3°, c.p.).

Sarebbe altresì rilevante, e trascurato dal Consiglio dell'Ordine decidente, il fatto che la formazione della ricevuta della somma che si afferma indebitamente incassata sarebbe stata opera dell'Avv. G.; a nulla rilevando l'esclusione di quella somma di euro già versata come primo acconto, dalla ricevuta di euro per il saldo della cifra definita nella transazione.

L'Avv. D. si è sempre detto convinto della liceità del trattenimento dell'acconto di euro, come destinato o al pagamento delle sue spese iniziali, o del compenso corrisposto ad un Consulente Tecnico di Parte, il Dott. B. (retribuito con euro e con la compensazione di crediti personali dello stesso Avv. D. nei confronti dello stesso Consulente): la decisione sarebbe dunque infondata, non avendo il Collegio motivato sul punto, senza aver svolto indagini sui compensi dovuti al Consulente e sui rimborsi spettanti all'Avv. D. per i pagamenti da questo effettuati in favore del Consulente.

2) Motivazione insufficiente sul ruolo svolto dal Signor M. nella vicenda: che non sarebbe stato incaricato dall'incolpato di fornire informazioni sulla linea d'azione dell'avvocato avversario, ma spontaneamente avrebbe svolto quel ruolo.

3) Motivazione insufficiente sulla violazione dell'art. 15. L'Avv. D. non sarebbe stato posto in grado di adempiere ai propri obblighi fiscali e previdenziali a causa di ostacoli frappostigli dallo stesso Cliente.

4) Difetto di motivazione sulla conoscenza dell'intervenuto versamento dell'acconto da parte del Cliente. Poiché il M., cavallo di Troia in campo avverso, non avrebbe potuto non sapere dell'acconto; e poiché il M. aveva un diretto collegamento con il F. il F. avrebbe dovuto esserne informato.

5) Motivazione illogica e insufficiente sull'attendibilità dell'esponente F., che per ben due volte rispose "non ricordo" al giudice penale che gli chiedeva se si ricordasse di aver autorizzato l'avvocato a trattenere l'acconto.

6) Ancora su sopravvenienze istruttorie che confermerebbero che il M. (e quindi il F.) avrebbero saputo della corresponsione dell'acconto all'Avv. D..

7) Eccesso di rigore sanzionatorio del Consiglio dell'Ordine, per non aver tenuto conto dell'avere all'epoca dei fatti l'incolpato una figlia dianni; e una moglie casalinga, invalida al 75% e infortunata per frattura della caviglia sinistra. Si chiede l'applicazione di una misura proporzionata alla gravità degli addebiti.

8) Da ultimo, nell'ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente pone una doglianza pregiudiziale, chiedendo che venga dichiarata la nullità della decisione impugnata per mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di autonomo giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti.

Si chiede dunque nel ricorso, in via pregiudiziale, che venga dichiarata la nullità della decisione impugnata per mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di autonomo giudizio penale avente ad oggetto i medesimi fatti; nel merito, il ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata, ritenendo insussistenti i fatti nella stessa addebitatigli; in via ulteriormente gradata, chiede una rideterminazione in senso più favorevole della sanzione irrogatagli all'esito del giudizio di primo grado, in quanto eccessivamente severa.

Infine occorre rilevare che questo Consiglio Nazionale, all'esito dell'udienza del 27 settembre 2008, parzialmente accogliendo l'ottavo motivo di ricorso, disponeva la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale: nelle more conclusosi con sentenza emessa in data 4 ottobre 2013 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Con questa sentenza, la Suprema Corte, nel dichiarare il proscioglimento penale per l'intervenuta prescrizione del delitto di appropriazione indebita aggravata per il quale l'imputato Avv. D. era riconosciuto colpevole sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello di Perugia, ha peraltro confermato le statuizioni civili cui erano pervenuti i giudizi di primo e secondo grado, di condanna al risarcimento delle parti civili F. (nel frattempo fallito) e Fallimento F., *"in quanto le censure sollevate dal ricorrente stato sulla non credibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal teste di parte civile F. non scalfiscono la solidità della motivazione delle due sentenze di merito che sono totalmente convergenti nella ricostruzione dei fatti"* ; e ha condannato quindi l'Avv. D. al pagamento delle spese del giudizio.

DIRITTO

Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato e non debba essere accolto.

Il ricorrente è stato ritenuto dal Consiglio dell'Ordine di Perugia responsabile, quanto al primo capo d'incolpazione, dell'illecita appropriazione di Euro, parte della somma a lui consegnata dall'avvocato avversario e dovuta in forza di transazione a titolo di risarcimento al suo Cliente (cui egli aveva taciuto il reale importo convenuto); nell'ambito del secondo capo d'incolpazione, di essersi avvalso dell'opera di un altro Cliente dell'avvocato avversario per avere informazioni sull'attività e sulla linea difensiva di quello; nonché per l'inadempimento di obblighi previdenziali e fiscali, dal ricorrente stesso ammesso.

I mezzi di ricorso relativi al difetto di motivazione appaiono privi di fondamento.

Quanto alla mancanza di dolo nel commettere i fatti giudicati disciplinarmente illeciti, l'invocazione della buona fede da parte dell'incolpato non rileva perché, in linea generale, ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per la configurabilità dell'illecito disciplinare è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, è in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento.

Quanto alla ricostruzione dei fatti compiuta dal consiglio territoriale, essa appare a questo Consiglio condivisibile, in quanto essa si fonda sulle affermazioni dello stesso ricorrente, dell'esponente e sull'esame dei documenti del procedimento e appare immune da vizi logici.

Occorre peraltro rilevare come il ricorrente proponga una versione dei fatti alternativa rispetto a quella considerata veritiera non solo dal Giudice disciplinare all'esito del giudizio di primo grado, ma anche da quello penale con sentenza definitiva ed irrevocabile, all'esito dei vari gradi di giudizio: a questa ricostruzione il Collegio ritiene di doversi riferire nel decidere.

Quanto al resto, basti osservare che, quanto al secondo capo, a nulla rileva che il M. si sia offerto spontaneamente di svolgere quell'indecoroso compito, anziché di questo sia stato richiesto dal ricorrente: importando peraltro, ai fini della formazione dell'illecito disciplinare, che di tale comportamento l'incolpato abbia approfittato. Come ancora risulta inconsistente l'affermazione che la trasgressione agli obblighi fiscali e previdenziali sia da addebitarsi al comportamento del Cliente, che vi avrebbe frapposto ostacoli, che altro non potevano essere che indicazioni in quel senso, cui ben si sarebbe potuto non ottemperare.

Ritenuta la piena responsabilità dell'incolpato per i comportamenti ascrittigli, resta da considerare il motivo relativo al rigore della sanzione, che si afferma dal ricorrente eccessivo, con la conseguente richiesta di riduzione.

Si osserva anzitutto come gli illeciti di cui agli artt. 5, 6 e 15 C.D.F. siano stati disciplinati anche negli artt. 9, 16 e 19 del nuovo Codice Deontologico, non prevedendosi comunque un autonomo apparato sanzionatorio; il contenuto del previgente art. 35 C.D.F. è stato scisso tra il nuovo art. 11 (recettivo dei contenuti del "rapporto di fiducia" insistente tra avvocato e parte assistita, alla cui violazione il nuovo codice non ricollega un autonomo apparato sanzionatorio) ed il nuovo art. 23 (recettivo, per la parte che qui interessa, dei requisiti essenziali dell'incarico professionale ricevuto dall'avvocato, alla cui violazione sono ricollegate sanzioni che vanno dall'avvertimento alla sospensione dall'esercizio della professione forense da uno a tre anni); infine, che l'art. 30 - corrispondente al vecchio art. 41 - individua invece l'attuale sanzione edittale (con particolare riguardo all'ipotesi disciplinata nel comma 2, che si attaglia alla perfezione alla fattispecie in considerazione) nella sospensione dall'esercizio della professione forense da sei mesi ad un anno.

Ne consegue che la sanzione debba essere ritenuta congrua e confermata nella sua entità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 50 e 54 del R.d.l. 27 /11/33, n. 1578 e 59 e segg. del r.d. 22 /1/1934, n. 37; respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2015.

IL SEGRETARIO

f.to Adv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE

f.to Adv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 dicembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Adv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Adv. Rosa Capria